



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 31 ottobre 2017, acquisita al prot. 26650/DVA del 17 novembre 2019, presentata, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Renvico Italy S.r.l. per il progetto "Parco eolico onshore, denominato Bovino, sito nel territorio comunale di Bovino (FG) in località Serrone e infrastrutture connesse nei territori del Comune di Orsara di Puglia (FG) e del Comune di Troia (FG) della potenza pari a 33,6 MW;

CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2) dell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che il progetto:

- a) è localizzato nella Regione Puglia, in provincia di Foggia, ricadendo nel territorio del Comune di Bovino per quanto riguarda gli aerogeneratori e nei territori dei Comuni di Orsara di Puglia e Troia per quanto riguarda le opere connesse;
- b) consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo eolico costituito da 8 aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza nominale complessiva di 33,6 MW;

CONSIDERATO che il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree definite dalla legge n. 394 del 1991 o in aree della Rete Natura 2000, ma che il proponente ha proceduto comunque alla redazione di uno Studio di incidenza per i siti Natura 2000 più prossimi all'area di intervento, in quanto ha valutato che i potenziali impatti derivanti dalla

realizzazione dell'opera potessero interferire con l'area SIC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata" situata in un'area buffer di 5 km dall'intervento;

VISTA la pubblicazione, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 23 novembre 2017 e del successivo avviso integrativo, avvenuta in data 20 dicembre 2017 contenente precisazioni in merito alla localizzazione dell'intervento;

VISTA la nota prot. 6200/DVA del 14 marzo 2018, con cui sono state chieste al proponente integrazioni della documentazione sulla base della richiesta della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, anche tenendo conto di quanto comunicato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con nota prot. 785 del 30 gennaio 2018, acquisita in medesima data al prot. 2213/DVA;

VISTA la nota del 10 aprile 2018, acquisita al prot. 8488 del 12 aprile 2018, con la quale il proponente ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti con la citata nota prot. 6200/DVA del 14 marzo 2018;

VISTO il parere, dall'esito negativo, della Regione Puglia, espresso con D.G.R. n. 152 del 30 gennaio 2019 e trasmesso con nota prot. 1310 del 5 febbraio 2019, acquisita in pari data al prot. 2778/DVA;

ACQUISITO il parere negativo n. 2951 del 22 febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 6882/DVA del 18 marzo 2019;

VISTA la nota prot. 8700 del 4 aprile 2019 con la quale veniva comunicato al proponente il preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;

VISTA la nota prot. 11915/DVA del 13 maggio 2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso le osservazioni del proponente con di cui alla nota del 15 aprile 2019, acquisita in medesima data al prot. 9609, chiedendo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto VIA e VAS di valutarle ai fini della definizione del parere;

ACQUISITO il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e contestuale preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, di cui alla nota prot. 14672 del 27 maggio 2019, acquisita al prot. 13338/DVA;

VISTA la nota del 3 giugno 2019, acquisita al prot.14161 del 4 giugno 2019, con la quale il proponente ha presentato le controdeduzioni al parere istruttorio negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota prot. 38542 del 20 dicembre 2019, assunta in pari data al prot. 33315/DVA, con il quale la Direzione generale Belle arti, archeologia e paesaggio conferma il parere tecnico istruttorio negativo espresso con nota prot. 14672 del 27 maggio 2019;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono pervenute osservazioni che sono state considerate nel parere n. 64 del 5 marzo 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere negativo, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 64 del 5 marzo 2021 al prot. 24697/MATTM del 10 marzo 2021 espresso a seguito della valutazione delle osservazioni formulate da proponente ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri, che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere negativo, n. 2951 del 22 febbraio 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 18 pagine;
- b) il parere negativo n. 64 del 5 marzo 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine;
- c) il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota. prot. 38542 del 20 dicembre 2019, costituito da n. 9 pagine e relativo allegato, ovvero il parere tecnico istruttorio espresso con nota prot. 14673 del 27 maggio 2019, costituito da n. 17 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto "Parco eolico onshore denominato Bovino, sito nel territorio comunale di Bovino (FG), in località Serrone, e infrastrutture connesse nei territori del Comune di Orsara di Puglia (FG) e del Comune di Troia (FG) della potenza pari a 33,6 MW", proposto dalla Renvico Italy S.r.l., con sede in Milano alla via San Gregorio, 34.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è notificato alla Renvico Italy S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, al Comune di Bovino, al Comune di Orsara di Puglia, al Comune di Troia e alla Provincia di Foggia.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini